

L'attività aeromodellistica è ricompresa nelle previsioni del **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947** e può essere svolta in una delle seguenti opzioni:

1. Nel pieno rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 in categoria aperta sottocategoria A3
2. Nell'ambito di un club o associazione di aeromodellismo autorizzato dall'ENAC in accordo all'art. 16 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947
3. In aree aeromodellistiche opportunamente designate dall'ENAC (rif. **Circolare ENAC ATM-03C**)

Ad oggi l'opzione 2 non risulta ancora implementata. Al fine di ottenere l'autorizzazione da parte dell'ENAC, l'Associazione deve essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 e ss.c.c. del Codice Civile. Per quanto riguarda l'attribuzione del titolo "associazione sportiva" è necessario ottenere anche l'iscrizione al registro del CONI.

Per quanto riguarda l'attribuzione della denominazione di "Associazione Sportiva" in ambito aeronautico è necessario che vi sia l'accreditamento presso l'Aeroclub d'Italia ([link](#)) ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 242 del 23-07-1999.

Nel caso dell'opzione 3 l'aeromodellista deve:

- registrarsi nel **portale d-flight** e acquisire il proprio codice identificativo europeo, in formato QR code
- ottenere l'attestato A1/A3 sostenendo un corso online nel sito dell'ENAC (rif. **Come si diventa pilota UAS**) oppure essere in possesso di adeguato attestato dell'Aero Club d'Italia
- essere in possesso di idonea assicurazione

E' possibile derogare da alcuni requisiti operativi del Reg. (UE) 2019/947 ad es. quello dell'altezza massima qualora rientri nella autorizzazione dell'area.